

111.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge costituzionale n. 1583 ed abbinata proposte di legge costituzionale nn. 61-183-206-303-355-367-404-466-1313-1314-1316-1799	34
Missioni vevoli nella seduta del 7 marzo 2002	3	(Sezione 1 – Articolo unico ed emendamenti)	34
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	Interpellanze urgenti	35
Corte dei conti (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 – Dichiarazioni del ministro Bossi sull'Unione europea)	35
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 2 – Affidabilità degli aerei AMX) .	35
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 – Perquisizioni effettuate nelle abitazioni di otto giovani di Rio Marina – Livorno)	36
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	5	(Sezione 4 – Intervento del signor Agnoletto presso una scuola elementare di Lecco) .	38
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo	6	(Sezione 5 – Operazioni di rimpatrio di extra comunitari)	38
Atti di controllo e di indirizzo	6	(Sezione 6 – Manifestazione del <i>gay pride</i> a Padova)	40
ERRATA CORRIGE	6	(Sezione 7 – Autorizzazione rilasciata dal ministro delle attività produttive ad una società di proprietà del ministro Castelli) .	41
Disegno di legge n. 2032	7	(Sezione 8 – Chiusura del petrolchimico di Gela e conseguenti problemi occupazionali)	42
(Sezione 1 – Emendamenti dichiarati inammissibili)	7		
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	8		
(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	8		
(Sezione 4 – Articolo 6, emendamenti e subemendamenti)	8, 16		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 7 marzo 2002.**

Adornato, Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Detomas, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Gasperoni, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Alfano Ciro, Amoruso, Angioni, Aprea, Baccini, Ballaman, Emerenzio Barbieri, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Collavini, Deodato, Detomas, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Landi di Chiavenna, Malgieri, Manzini, Maroni, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Oliverio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Rivolta, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Ste-

fani, Tassone, Tidei, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Viespoli, Vietti, Zacchera, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

RICCIO: « Norme per consentire l'opzione per il trattamento pensionistico di guerra da parte dei grandi invalidi per causa di servizio militare delle Forze armate e dei Corpi militarizzati » (2481);

BURANI PROCACCINI: « Modifica all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente il divieto dell'installazione e dell'uso degli apparecchi da gioco » (2482);

PERETTI: « Modifica all'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle perdite su crediti » (2483);

ROTUNDO: « Introduzione della denominazione di "pane da forno tradizionale" nella produzione e commercializzazione del pane » (2484);

ZANETTIN ed altri: « Rifinanziamento della legge 23 luglio 1991, n. 233, per il restauro e il recupero delle Ville venete » (2485);

BUTTI ed altri: « Disposizioni in favore dell'emittenza radiotelevisiva in ambito locale » (2486);

CARLI: « Norme per la salvaguardia, il restauro e la valorizzazione delle fortificazioni e dei siti archeologici situati nel territorio compreso tra i fiumi Versilia e Serchio » (2487);

MANTINI: « Disposizioni per la regolamentazione delle attività professionali » (2488);

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 408 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione » (2489).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 6 marzo 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

« Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado » (2480).

Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PISAPIA ed altri: « Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage » (2021) *Parere della Commissione II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

II Commissione (Giustizia):

CARDIELLO: « Istituzione del tribunale di Eboli » (2037) *Parere delle Commissioni I, V e XI;*

BUONTEMPO: « Regolarizzazione per usucapione delle proprietà immobiliari nei casi di non individuabilità dei proprietari » (2175) *Parere delle Commissioni I e V;*

SERENA: « Modifica all'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, in materia di autentica di scritture private per trasferimenti di quote e di esercizi commerciali » (2197) *Parere della I Commissione;*

MALGIERI: « Istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti aventi ad oggetto reati in materia di tutela ambientale » (2258) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e XI;*

LA GRUA: « Istituzione del tribunale di Vittoria » (2326) *Parere delle Commissioni I, V e XI.*

IV Commissione (Difesa):

TONINO LODDO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'utilizzo di munizioni all'uranio impoverito sul territorio nazionale e nei Balcani » (2380) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, VIII e XII.*

VI Commissione (Finanze):

CORONELLA ed altri: « Agevolazioni fiscali per i servizi di vigilanza privata » (2107) *Parere delle Commissioni I e V.*

VII Commissione (Cultura):

BELLILLO: « Disposizioni per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 » (2167) *Parere delle Commissioni I, II e V.*

X Commissione (Attività produttive):

GIULIETTI: « Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, in materia di messaggi pubblicitari ingannevoli diffusi attraverso mezzi di comunicazione » (2305) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VII e IX.*

XII Commissione (Affari sociali):

CUCCU: « Devoluzione dei premi non riscossi delle lotterie nazionali alla ricerca scientifica in campo biomedico » (2251) *Parere delle Commissioni I, V e VI.*

XIII Commissione (Agricoltura):

ENZO BIANCO ed altri: « Istituzione delle denominazioni comunali di origine per la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali » (2090) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIV;*

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri: « Disciplina dell'apicoltura, tutela della sua valenza agricola e ambientale e salvaguardia dell'ape italiana » (2348) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti — sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali — con lettera in data 4 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la delibera n. 1 del 2002, con la quale la sezione stessa ha approvato la relazione concernente i rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei fondi comunitari, riferita all'anno 2001.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'unione europea).

Trasmissione dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Il presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con lettera in data 5 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, una segnalazione relativa a « Mancata attuazione dei precetti normativi riguardanti l'inserimento del sistema assicurativo nella gestione appalti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 25 febbraio 2002, ha trasmesso il testo di due voti, approvati dal consiglio stesso nella seduta del 20 febbraio 2002, concernenti rispettivamente, l'attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione sul sistema di elezione degli organi delle regioni e l'attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 sulla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Questi documenti saranno trasmessi rispettivamente alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla Giunta per il Regolamento.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di coordinatore dell'ufficio affari generali ed attività di indirizzo politico-amministrativo, nell'ambito del dipartimento per coordinamento

amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al dottor Salvatore MASTRUZZI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di capo dell'ufficio di segreteria della conferenza Stato-città e autonomie locali, alla dottoressa Livia BARBARA.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 4 marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 477, la richie-

sta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente gli interventi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché di alloggi per il personale, previsti durante l'esercizio finanziario 2002 (87).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 marzo 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 6 marzo 2002, pagina 9, seconda colonna, ventinovesima riga, sostituire le parole: « 1° dicembre », con le seguenti: « 31 dicembre ».

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (2032)**

(A.C. 2032 - Sezione 1)

EMENDAMENTI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I benefici di cui all'articolo 52, comma 32, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono estesi dal 43 per cento all'80 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio.

24. 5. Governo.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a realizzare o a far realizzare in un quantitativo minimo annuo treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2002-2004 nell'ambito dei fondi di cui ai capitoli 1539 e 1543 dell'unità previsionale di base 3.1.2.12 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri

tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose-RID.

4-ter. Le dichiarazioni di conformità, rilasciate dai costruttori di veicoli ai sensi dell'articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'imposta di bollo in misura fissa a decorrere dal 1° giugno 2002.

4-quater. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 4-ter sono destinate al finanziamento dei contributi di cui al comma 4-bis.

28. 10. Governo.

ART. 30.

(Ulteriori disposizioni per la ricostruzione nei territori di Marche ed Umbria colpiti dal sisma del 1997).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per l'anno 2002 una quota pari a 20.000.000 di euro delle risorse finanziarie previste dalla legge 28 dicembre 2001, n.488, destinate al rifinanziamento dell'articolo 1, comma 1, della legge n.208 del 30 giugno 1998, è riservata al sostegno dei territori delle regioni Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del settembre 1997. Le risorse vengono assegnate alle regioni Marche e Umbria tramite delibera CIPE e ripartite secondo percentuali stabilite con apposita intesa fra le regioni interessate. Per gli anni 2003-2006 tali

somme saranno progressivamente ridotte fino ad assorbimento nei finanziamenti ordinari destinati alle due regioni.

30. 1. Abbondanzieri, Sereni, Galeazzi.

(A.C. 2032 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti:

6.500, 3.2, 5.1, 6.400, 6.402, 6.403, 6.404, 10.100, 21.1, 25.02, 26.50, 24.5, 28.10, 28.11, 12.10, 14.3, 19.10, 19.01, 19.02;

nonché sui subemendamenti:

0.29.01.1, 0.29.01.2, 0.29.01.3, 0.29.01.4, 0.6.403.1, 0.25.02.1, 0.21.1.1, 0.29.01.5, 0.24.5.1, 0.29.10.1, 0.28.10.2.

(A.C. 2032 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 8.6 De Laurentiis e 8.7 Duca, intendendosi conseguentemente revocato il parere contrario sugli emendamenti medesimi espresso nella seduta del 6 marzo 2002;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 24.5 e 28.10 del Governo e 30.1 Abbondanzieri, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2032 - Sezione 4)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

*(Modifiche alla legge
11 febbraio 1994, n. 109).*

1. Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, allo scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse norme non si applicano agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile; per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993 »;

2) al comma 4, le parole: « Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione » sono sostituite dalle seguenti: « Le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con espressa previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti corri-

spondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi »;

b) all'articolo 4, comma 17, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro »; le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « trenta giorni »; le parole: « trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra 200.000 e 500.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale »;

c) all'articolo 8:

1) al comma 2, le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 euro » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le regioni possono elevare, per gli appalti di competenza, il livello dei lavori per i quali non è richiesta la qualificazione, sino a 258.228 euro »;

2) al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) le modalità di verifica della qualificazione. La durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità da indicare nel regolamento »;

d) all'articolo 12:

1) al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile »;

2) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio »;

e) all'articolo 13:

1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1 »;

2) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano comunque ai lavori afferenti la progettazione, la posa in opera e la manutenzione programmata di segnaletica stradale orizzontale, verticale e complementare, qualora gli stessi superino in valore l'1 per cento dell'importo totale dei lavori »;

f) all'articolo 14:

1) al comma 1, dopo le parole: « L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge » sono inserite le seguenti: « di singolo importo superiore a 200.000 euro »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di detto ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi

per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario »;

3) al comma 6, dopo le parole: « è subordinata » sono inserite le seguenti: « ,per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, »;

4) al comma 7, sono soppresse le parole: « o un tronco di lavoro a rete »;

g) all'articolo 16, comma 6, dopo le parole: « e momenti di verifica » è inserita la seguente: « tecnica »;

h) all'articolo 17, i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi previste.

11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano temperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f)

e g), di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare »;

i) all'articolo 19:

1) al comma 1, lettera b), le parole da: « qualora » fino ad: « archeologici » sono sostituite dalle seguenti: « ; in tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto »;

2) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo, individuato in sede di offerta; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto al di sotto della soglia comunitaria ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta »;

3) al comma 2, le parole: « Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predefiniti » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora necessario »; le parole: « , che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili » sono soppresse; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che

non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14 »;

4) al comma 2-*bis*, le parole: « La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni » sono sostituite dalle seguenti: « L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni del mercato »;

5) dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

« 2-*ter*. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

2-*quater*. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-*quater*, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza, con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti »;

6) al comma 4, le parole: « in ogni caso » sono sostituite dalle seguenti: « salvo il caso di cui al comma 5, »; e le parole: « numero 1), » sono soppresse;

7) al comma 5, dopo le parole: « i contratti » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti »;

l) all'articolo 20, comma 4, dopo le parole: « previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici » sono inserite le seguenti: « per i lavori di importo pari o superiore a 25.000.000 di euro »;

m) all'articolo 21:

1) al comma 1-*bis*, è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: « Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio »;

2) dopo il comma 1-*bis*, è inserito il seguente:

« 1-*ter*. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore »;

n) all'articolo 23, comma 1-*ter*, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: « Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari »;

o) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro; »

2) al comma 1, lettera a), le parole: « non superiore a 300.000 ECU » sono sostituite dalle seguenti: « compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro »; alle lettere b) e c), la parola: « ECU » è sostituita dalla seguente: « euro »;

3) al comma 5, le parole: « lettera b) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere 0a) e b). »

p) all'articolo 26:

1) al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, un'anticipazione sull'importo contrattuale, per un valore pari al 10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal capitolato generale. Con le medesime modalità detta anticipazione è parzialmente erogata dall'appaltatore al subappaltatore, nel limite massimo del 10 per cento dell'importo dei lavori subappaltati. L'erogazione dall'anticipazione è subordinata alla costituzione di una apposita garanzia fidejussoria bancaria, con le modalità stabilite dall'articolo 102 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 »;

2) al comma 4, dopo le parole: « inflazione reale » sono inserite le seguenti: « accertato su base nazionale con riferimento alla specifica categoria di lavoro da eseguire »; dopo le parole: « nell'anno precedente » sono inserite le seguenti: « a quello di presentazione dell'offerta »;

3) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le parole: « Può essere altresì prevista, ove ritenuto utile, l'attribuzione di un premio di acceleramento »;

q) all'articolo 29, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione »;

r) all'articolo 30:

1) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « L'ammontare della garanzia fidejussoria può essere aumentato sino al 15 per cento »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento »;

2) al comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento. Fino alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari relative alla predetta autorizzazione tale verifica può essere effettuata anche da soggetti esperti in possesso di adeguata qualificazione, individuati secondo i criteri stabiliti dalle stazioni appaltanti. Gli incarichi di validazione di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante. La validazione deve essere affidata a soggetti esterni nel caso in cui il

progetto sia stato redatto dagli uffici tecnici e la stazione appaltante non disponga di un sistema interno di controllo di qualità. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori »;

3) al comma 7-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), di importo superiore a 75 milioni di euro. »;

s) all'articolo 32:

1) al comma 2, sono premesse, le parole: « Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), della presente legge, »;

2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento »;

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-*bis*. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2 »;

t) all'articolo 37-*bis*:

1) al comma 1, le parole: « Entro il 30 giugno di ogni anno » sono soppresse; dopo le parole: « un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito » sono inserite le seguenti: « o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 »; dopo le parole: « garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice » sono inserite le seguenti: « ; il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseve-

razione »; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I soggetti pubblici e privati possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione, proposte d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti »;

2) al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Nell'ambito degli scopi di utilità sociale e promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, le fondazioni bancarie e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono presentare studi di fattibilità o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1 »;

3) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e, ove istituito, sul proprio sito informatico. Fermi tali

obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. Le proposte dei promotori sono presentate decorsi tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso indicativo.

2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono:

a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;

b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale dettagliata richiesta di integrazione;

c) a rendere nota la presentazione della proposta, pubblicando un avviso con le modalità di cui al comma 2-bis »;

u) all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: « Entro il 31 ottobre di ogni anno » sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro sei mesi dalla ricezione della proposta del promotore e deve valutare comparativamente le sole proposte eventualmente pervenute entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso relativo alla presentazione della prima proposta. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione. Qualora una delle proposte presentate nei due mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso risulti più conveniente della prima, le amministrazioni aggiudicatrici devono invitare il primo proponente ad adeguare la propria. In tal caso il primo proponente verrà designato come promotore; nel caso contrario, si passerà alla proposta più conveniente. La procedura di cui sopra è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso i termini si intendono decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione »;

v) all'articolo 37-quater:

1) al comma 1, all'alinea, le parole: « 31 dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter »; alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « ; è altresì consentita la procedura di appalto-concorso »;

2) al comma 5, primo periodo, le parole da: « Nel caso » fino a: « secondo offerente » sono sostituite dalle seguenti: « Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo. »;

3) il comma 6 è abrogato;

4) le parole: « articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « articolo 37-bis, comma 1, quarto periodo »;

z) all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

« 1-ter. Salvo diversa previsione del contratto di concessione, i soggetti affidatari della concessione sono responsabili del buon adempimento della stessa, in solido con la società di progetto. Il contratto di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti del contratto di concessione, il buon adempimento degli obblighi del concessionario, sino a che l'opera sia realizzata e collaudata. L'ingresso nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento. »;

aa) dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:

« ART. 38-bis. — (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). — 1. Al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'ambiente urbano nelle città, l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti ».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto legislativo inteso ad agevolare, anche con opportune deroghe alle previsioni del codice civile in materia, il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, da parte delle banche, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il consenso del contraente ceduto;

b) la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società stessa, anche a consistenza variabile;

c) i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del registro delle imprese;

d) mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di rimborso del finanziamento.

3. Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo entro la data del 30 giugno

2002. Qualora entro tale data non siano pervenute proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo.

4. Al fine di ampliare l'area del subappalto, al comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 50 per cento ».

5. All'articolo 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soli subappalti che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro; si applicano altresì alle sole forniture con posa in opera e noli a caldo che siano singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e per le quali, inoltre, l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale, relativamente al cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto. L'appaltatore trasmette al committente, prima dell'inizio delle prestazioni, una comunicazione concernente il nome del subaffidatario, l'oggetto e l'importo del subcontratto ».

6. Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza.

7. All'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in

fine, i seguenti periodi: « Possono far parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno 5 anni in uffici pubblici. È abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura regolamentare ».

8. Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.

9. In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di responsabilità di cui al comma 8 è trasferita, nella misura da determinare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per l'anno finanziario 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 – Funzionamento, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia ».

10. Ai fini di cui al comma 8, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.

11. All'unità previsionale di base di cui al comma 9 affluiscono, sulla base di apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica di altri organismi e di benessere tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43, comma 4, della legge 27 dicembre

1997, n. 449, i proventi dell'attività di studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.

12. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10, pari a 1.000.000 di euro a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL SEGNO DI LEGGE

ART. 6.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109).

Sopprimerlo.

* **6. 25.** (vedi 5. 1. e 5.2) Vigni, Abbonanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Duca, Adduce, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Raffaldini, Rognoni, Susini, Tidei.

Sopprimerlo.

- * **6. 31.** (vedi 5. 1. e 5.2) Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimerlo.

- * **6. 32.** (vedi 5. 1. e 5.2) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Acquarone, Lusetti.

Sopprimerlo.

- * **6. 33.** (vedi 5. 1. e 5.2) Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 1.

- 6. 26.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Nelle more della revisione fino a: parte seconda della Costituzione,

- 6. 27.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: parte seconda della Costituzione, aggiungere le seguenti: limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

- 6. 34.** Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Lusetti, Reduzzi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

- 6. 35.** Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: al comma 2 fino a: stesse norme con le seguenti: dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: « 3-bis. Le disposizioni della presente legge.

- 6. 1.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: agli interventi aggiungere le seguenti: di importo non inferiore a 500.000 euro.

- 6. 36.** Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere la parola: singole.

- 6. 37.** Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministrazione interessata procede al collaudo in corso di opera tecnico-amministrativo degli interventi sopraindicati.

- 6. 38.** Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le parole: « Ai concessionari pubblici ed »; al medesimo comma, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, secondo quanto previsto dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 ».

- 6. 400.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

6. 39. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: dalle seguenti: « Le amministrazioni aggiudicatrici aggiungere le seguenti: di opere pubbliche funzionali alle materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 40. Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Lusetti.

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: percentuale minima aggiungere le seguenti: e massima stabilite dal bando.

6. 41. Mantini.

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il lavoro affidato dal concessionario non è a sua volta subappaltabile o cedibile ad altri soggetti con contratti similari. Il concessionario affida a terzi gli appalti attraverso la procedura del pubblico incanto o licitazione privata.

6. 28. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **6. 41-bis.** Mantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **6. 42.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **6. 43.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: le parole: « 150.000 Ecu » sono sostituite dalle seguenti: « 500.000 euro »;

6. 44. Lion, Realacci, Lusetti, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

6. 45. Lion, Realacci, Lusetti, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **6. 29.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **6. 46.** Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

* **6. 47.** Lion, Iannuzzi, Lusetti, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

6. 48. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: al comma 2, aggiungere le seguenti: le parole « sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale » sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le associazioni maggiormente rappresentative del settore »;

6. 49. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine fino alla fine del numero.

* **6. 30.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine fino alla fine del numero.

* **6. 50.** Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: 258.228 euro con le seguenti: 180.000 euro.

6. 51. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere. Lo svolgimento dell'attività di attestazione può avere carattere non esclusivo per gli organismi di attestazione, fermo restando che in ogni caso essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità e fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti di attestazione, sia altri compiti relativamente alla medesima impresa ».

6. 2. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 4, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « proporzionando quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, alla maggior durata dell'efficacia della qualificazione ed introducendo le relative tariffe per la verifica di mantenimento ».

6. 52. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

* **6. 54.** Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

* **6. 55.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso g), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per le imprese che intendono partecipare a gare per la realizzazione di opere pubbliche funzionali alle materie di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 56. Acquarone, Iannuzzi, Realacci, Lusetti.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso g), secondo periodo, sostituire le parole: con verifica entro il terzo anno con le seguenti: con due verifiche ogni venti mesi.

6. 57. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso g), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , da eseguirsi a cura dei soggetti indicati al comma 3.

6. 58. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente numero:

3) al comma 4, dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

«g-bis) le attività che possono svolgere gli organismi di cui al comma 3 anche non inerenti le procedure di qualificazione;»

6. 59. Enzo Bianco, Realacci.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 10, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì partecipare alla gara soggetti che siano, direttamente e/o indirettamente, controllati dalla stazione appaltante e/o ad essa collegati, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.»

6. 60. Mantini, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6. 61. Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente alle imprese che partecipino a gare per la realizzazione di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 62. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 8-bis, primo periodo, dopo le parole: affidamento di lavori *aggiungere le seguenti:* relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 63. Acquarone, Iannuzzi, Lusetti, Realacci.

Al comma 1, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

8-ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.«

6. 3. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: possono essere assunti *aggiungere le seguenti:* , limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), dopo la parola: comunque *aggiungere le seguenti:* , limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

6. 64. Acquarone, Iannuzzi, Lusetti, Realacci.

Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2).

6. 4. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).

6. 65. (ex 5. 22.) Lion, Realacci, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Reduzzi, Pappaterra, Iannuzzi, Lusetti,

Al comma 1, lettera f), numero 2), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

3. I lavori di importo inferiore a 200.000 euro sono autorizzati previa presentazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo per i lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

6. 66. (ex 5. 23.) Lion, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Lusetti.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , nonché gli interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

6. 67. (ex 5. 25.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

* **6. 68.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).

* **6. 69.** Lion.

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro aggiungere le seguenti: ricompresi nello strumento di programmazione, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità redatto nelle forme stabilite dal regolamento.

6. 72. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera f), numero 3), dopo le parole: per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro aggiungere le seguenti: e limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

6. 73. Acquarone, Iannuzzi, Lusetti, Realacci.

Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).

6. 74. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera h), capoverso 10, dopo le parole: di progettazione aggiungere le seguenti: e degli altri servizi di ingegneria ed architettura in materia di lavori pubblici.

Conseguentemente, alla medesima lettera:

al capoverso 11, dopo le parole: di progettazione aggiungere le seguenti: e degli altri servizi di ingegneria ed architettura in materia di lavori pubblici;

al capoverso 12, dopo le parole: di progettazione aggiungere le seguenti: e degli altri servizi di ingegneria ed architettura in materia di lavori pubblici.

6. 75. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera h), capoverso 11, dopo le parole: il regolamento aggiungere le seguenti: , limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di com-

petenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

6. 76. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera h), capoverso 12, dopo le parole: di progettazione aggiungere le seguenti: di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione,

6. 77. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera h), capoverso 12, sostituire le parole: lettere d), e), f) e g) con le seguenti: lettere d) ed e).

6. 78. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera h), capoverso 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli incarichi di progettazione, il cui importo stimato sia inferiore a 41.316 euro, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e) di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale dei progettisti incaricati, in relazione al progetto da affidare.

6. 79. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

6. 81. (vedi 5. 34.) Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Vigni.

Al comma 1, lettera i), sopprimere i numeri 1) e 2).

6. 82. (vedi 5. 33.) Vendola, Russo Spena.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO LUPI 6.5

All'emendamento 6.5, numero 2), comma 1-ter, sostituire la parola: individuato con le seguenti: scelto tra almeno cinque soggetti individuati.

0. 6. 5. 1. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento del valore dell'opera;

2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

3) riguardino lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria »

2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo ».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 6), sostituire le parole da: e le parole fino alla fine del numero con le seguenti: e, dopo le parole: « numero 1) » , sono aggiunte le seguenti: « e numero 3) ».

6. 5. (vedi 5.35 e 5.36.) Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:

1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento del valore dell'opera;

2) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;

3) riguardino lavori di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria »

2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 3), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. Il soggetto che ha partecipato alla redazione del progetto posto a base di gara e il soggetto che ha partecipato alla sua validazione non possono in alcun modo partecipare alla redazione del progetto

esecutivo. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta.

6. 104. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bellini.

Al comma 1, lettera i), sostituire i numeri 1) e 2) con il seguente:

1) al comma 1, lettera b), le parole da « riguardino lavori la cui componente » fino a: « archeologici » sono sostituite dalle seguenti: « riguardino lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro la cui componente impiantistica o tecnologica sia non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale dell'opera e/o si tratti di tecnologie sperimentali o innovative tale da incidere sulla progettazione dell'intervento, nonché lavori di qualsiasi importo aventi a oggetto la manutenzione, il restauro e gli scavi archeologici. In tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto. Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente, qualificato ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, deve altresì dimostrare per la fase progettuale, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa previsti dall'articolo 66, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 o, in mancanza di tali requisiti, è tenuto a partecipare alla gara, per quanto riguarda la progettazione, associandosi con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei predetti requisiti e che sono responsabili limitatamente alla progettazione medesima. Ai fini della redazione del progetto esecutivo si applica il primo periodo dell'articolo 17, comma 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repub-

blica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve dar conto di aver preliminarmente sentito il progettista incaricato del definitivo e quest'ultimo deve in ogni caso partecipare al contraddittorio dinanzi al responsabile del procedimento.

6. 102. (vedi 5. 40) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera i), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, lettera b), le parole da: « riguardino » fino a: « opera » sono sostituite dalle seguenti: « riguardino lavori a rilevante componente impiantistica o tecnologica ».

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 6 con il seguente:

6) al comma 4, le parole da « ; in ogni caso » fino a « a corpo » sono soppresse.

6. 80. (vedi 5. 38) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lusetti.

Al comma 1, lettera i), numero 1, sostituire le parole da: ; in tal caso fino alla fine del numero con le seguenti: riguardino lavori di importo superiore ai 20 milioni di euro la cui componente impiantistica o tecnologica sia non inferiore al cinquanta per cento dell'importo totale dell'opera e/o si tratti di tecnologie sperimentali o innovative tali da incidere sulla progettazione dell'intervento, nonché lavori di qualsiasi importo aventi a oggetto la manutenzione, il restauro e gli scavi archeologici. In tal caso l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo dallo stesso redatto. Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente, qualificato ai sensi dell'articolo 18, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, deve altresì dimostrare per la fase progettuale, il possesso

dei requisiti di capacità tecnica e organizzativa previsti dall'articolo 66, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, o, in mancanza di tali requisiti, è tenuto a partecipare alla gara, per quanto riguarda la progettazione, associandosi con i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, in possesso dei predetti requisiti e che sono responsabili limitatamente alla progettazione medesima. Ai fini della redazione del progetto esecutivo si applica il primo periodo dell'articolo 17, comma 8, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore deve dar conto di aver preliminarmente sentito il progettista incaricato del definitivo e quest'ultimo deve in ogni caso partecipare al contraddittorio dinanzi al responsabile del procedimento.

6. 103. (vedi 5. 40) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti: relativo ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, .

6. 83. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: al di sotto della soglia comunitaria.

* **6. 6.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera i), numero 2), capoverso 1-ter, primo periodo, sopprimere le parole: al di sotto della soglia comunitaria.

* **6. 84.** Iannuzzi, Realacci, Lion, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).

** **6. 85.** (vedi 5. 45.) Lion, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 3).

** **6. 86.** (vedi 5. 45.) Realacci, Iannuzzi, Pappaterra.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole da: le parole: « Qualora nella gestione *fino a:* sono soppresse.

6. 87. (vedi 5. 46.) Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole da: le parole: « Qualora nella gestione *fino a:* necessario ».

6. 88. Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole da: le parole: « che comunque *fino a:* sono soppresse;

6. 89. (ex 5. 46.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: , che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori.

6. 90. (ex 5. 47.) Iannuzzi.

Al comma 1, lettera i), numero 3), sopprimere le parole: , o allo scopo espropriati,

6. 91. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera i), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

6. 11. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 4).

6. 92. Lion, Pappaterra.

Al comma 1, lettera i), numero 4), dopo le parole: anche superiore a trenta anni, *aggiungere le seguenti:* fino a cinquanta anni, stabilita dall'amministrazione nel bando sulla base della natura delle opere oggetto della concessione e del rendimento derivante dal piano economico-finanziario approvato con il progetto preliminare.

6. 93. Mantini, Realacci, Vigni.

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-ter.

* **6. 94.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-ter.

* **6. 95.** Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.

** **6. 96.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.

**** 6. 97.** Lion, Realacci, Pecorario Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera i), numero 5), sopprimere il capoverso 2-quater.

**** 6. 98.** Vigni, Abbondanzieri, Banoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sostituire le parole: , con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti con le seguenti: in ogni caso essi non hanno diritto di voto.

6. 100. (Testo così modificato nel corso della seduta) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera i), numero 5), capoverso 2-quater, sostituire le parole: , con gli stessi diritti e facoltà degli altri partecipanti con le seguenti: nei limiti delle facoltà previste dalla legge 8 agosto 1990, n. 241.

6. 99. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 7).

6. 101. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 20, comma 2, dopo le parole: « ponendo a base di gara un progetto » sono aggiunte le seguenti: « almeno di livello ».

6. 402. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sostituire le parole da: è soppresso il secondo periodo; fino a: l'ammissibilità delle offerte con le seguenti: dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: « Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità e i termini di presentazione delle giustificazioni nonché indicare quelle ritenute necessarie per l'ammissibilità delle offerte. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali.

6. 304. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole: è soppresso il secondo periodo;

6. 301. Iannuzzi, Lion, Realacci, Reduzzi, Rocchi, Verneti.

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole da: Il bando fino a: l'ammissibilità delle offerte.

6. 305. Iannuzzi, Realacci

Al comma 1, lettera m), numero 1), primo periodo, dopo le parole: la lettera di invito aggiungere le seguenti: relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 303. Acquarone, Lusetti, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

* **6. 300.** Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 2).

* **6. 306.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, dopo le parole: L'aggiudicazione degli appalti aggiungere le seguenti: di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

6. 302. Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sopprimere le parole da: nel caso di appalti fino alla fine del capoverso.

6. 307. Mantini, Realacci.

Al comma 1, lettera m), numero 2), capoverso 1-ter, sostituire la parola: inferiore con la seguente: superiore.

6. 14. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera o), sopprimere il numero 1).

6. 308. Iannuzzi, Lusetti, Realacci, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

* **6. 309.** Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1).

* **6. 316.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

* **6. 310.** Lion.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

* **6. 311.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 3).

* **6. 317.** Vigni, Abbondanzieri, Chianale, Bandoli, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vianello, Bellini.

Al comma 1, lettera p), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: adeguatamente motivato.

6. 315. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, sopprimere la lettera q)

6. 318. Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, lettera r), al numero 1) premettere il seguente:

01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. La cauzione provvisoria non è dovuta nelle gare per lavori pubblici di importo inferiore a 750.000 euro. Per tali

gare, qualora un'impresa incorra in condotta, anche omissiva, che legittimerebbe l'escussione della cauzione provvisoria, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, agiscono per il risarcimento degli eventuali danni e segnalano il fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7; la segnalazione comporta l'esclusione dell'impresa da tutte le gare per affidamento di lavori pubblici per sei mesi, decorrenti dalla data in cui si è verificata la suddetta condotta. Resta fermo l'obbligo di presentare la cauzione di cui al comma 2 ».

6. 10. *(Testo corretto nel corso della seduta)* Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera r), numero 1), sopprimere le parole da: dopo il primo fino a: 15 per cento »;

6. 15. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera r), numero 1), sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo lavori eseguiti di cui al precedente comma, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva conse-

gna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai contratti in corso.

6. 9. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera r), sopprimere il numero 2).

6. 321. (vedi 5. 61). Realacci, Lion, Papaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
6. 403. DELLA COMMISSIONE

All'emendamento 6. 403 delle Commissioni, numero 2), sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.

Conseguentemente:

al capoverso 6, lettera a), sopprimere le parole: Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,

al medesimo capoverso, sopprimere la lettera b);

sopprimere il capoverso 6-bis.

***0. 6. 403. 1.** Realacci, Boccia.

All'emendamento 6. 403. delle Commissioni, numero 2), sostituire le parole: dai seguenti con le seguenti: dal seguente.

Conseguentemente:

al comma 6, lettera a), sopprimere le parole: Per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro,

al medesimo comma, sopprimere la lettera b);

sopprimere il comma 6-bis.

***0. 6. 403. 2.** Lion, Boato.

Al comma 1, lettera r), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Con apposito regolamento, adottato a norma dell'articolo 3, il Governo regola le modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai criteri seguenti:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento.

c) in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.

6-bis) Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici

delle stazioni appaltanti o dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del comma medesimo. Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore a 200.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante».

6. 403. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Le Commissioni.

Al comma 1, lettera r), numero 2), primo periodo, sopprimere le parole da: ovvero da altri soggetti *fino a:* di fiducia della stazione appaltante.

6. 319. (vedi 5. 61.) Lion.

Al comma 1, lettera r), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

6. 312. Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera r), numero 2), ultimo periodo, sostituire le parole: responsabilità civile professionale *con le seguenti:* indennitaria civile per danni a terzi.

6. 16. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera r), numero 3), sostituire le parole: 75 milioni di euro *con le seguenti:* 10.600.000 euro.

*** 6. 313.** (ex 5. 66.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera r), numero 3), sostituire le parole: 75 milioni di euro *con le seguenti:* 10.600.000 euro.

*** 6. 320.** (ex 5. 66.) Lion, Pappaterra, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

- 6. 322.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Al comma 1, lettera s), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

- 6. 17.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera t), numero 1), primo periodo, dopo le parole: fase di programmazione aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 14 della presente legge.

- 6. 18.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera t), numero 1), sopprimere le parole da: Tale presentazione fino a: esame e valutazione.

- 6. 324.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion.

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

- 6. 325.** Vigni, Agostini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 323.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 326.** Acquarone, Lusetti, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera t), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo.

- * **6. 327.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: ferma restando la loro autonomia decisionale ed il pieno rispetto della loro natura di soggetti giuridici privati.

- 6. 328.** Vigni, Agostini, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Zunino, Vianello, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nell'avviso indicativo le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine massimo, comunque non inferiore a tre mesi, entro il quale i promotori presentano le proposte.

- 6. 19.** Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-ter, alinea, dopo le parole: le amministrazioni aggiudicatrici aggiungere le seguenti: di appalti di lavori relativi ad opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

- 6. 329.** Acquarone, Lusetti, Iannuzzi, Realacci.

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 2-ter, sopprimere la lettera c).

6. 20. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera u).

6. 330. (vedi 5. 68). Realacci, Lion, Papaterra, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera u), sopprimere le parole da: La procedura di cui sopra fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1, come modificato dalla presente disposizione, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini decorrano dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. 500. Governo.

Al comma 1, lettera z), capoverso 1-ter, primo periodo, sostituire le parole da: i soggetti fino alla fine del periodo con le seguenti: responsabile del buon adempimento della stessa è la società di progetto, la quale presta la garanzia globale di esecuzione, di cui all'articolo 30, comma 7-bis. Fino all'attuazione di tale garanzia, la società di progetto presta la garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, e, laddove ritenuto opportuno, l'ente concedente potrà esigere, all'atto del subentro, che gli affidatari della concessione non vengano in tutto liberati. Il limite di tale impegno, comunque, non dovrà eccedere, nel suo complesso, l'importo del finanziamento pubblico previsto per l'esecuzione delle opere.

6. 404. Le Commissioni.

Al comma 1, lettera z), capoverso 1-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , sino a che l'opera sia realizzata e collaudata.

6. 22. Lupi, Osvaldo Napoli, Antonio Barbieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera aa).

6. 352. Realacci, Lion, Iannuzzi, Acquarone.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: la qualità aggiungere le seguenti: dell'aria e; sopprimere inoltre la parola: urbano.

6. 332. (Testo così modificato nel corso della seduta) Realacci, Iannuzzi, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Verneti, Lion.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , purché corredati, senza eccezione alcuna, di tutte le autorizzazioni e approvazioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.

6. 335. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , corredati di tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale,.

* **6. 333.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo le parole: progetti definitivi aggiungere le seguenti: , corredati di

tutte le autorizzazioni e approvazioni in materia urbanistica, edilizia, paesistica e ambientale.

- * **6. 334.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 1, lettera aa), capoverso articolo 38-bis, dopo la parola: costituisce aggiungere le seguenti: adozione di.

- 6. 336.** Iannuzzi, Realacci.

Sopprimere il comma 2.

- 6. 353.** Realacci, Lion, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 3.

- 6. 354.** Lion, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Sopprimere il comma 4.

- * **6. 337.** (ex *5. 81). Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Sopprimere il comma 4.

- * **6. 338.** (ex *5. 81 e *5. 83). Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Sopprimere il comma 5.

- ** **6. 339.** Realacci, Lion, Iannuzzi, Reduzzi, Rocchi, Vernetti, Mantini.

Sopprimere il comma 5.

- ** **6. 340.** Vendola, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

- ** **6. 341.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: presente articolo aggiungere le seguenti: limitatamente alle opere pubbliche funzionali alle materie di competenza

esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

- 6. 342.** Acquarone.

Sopprimere il comma 6.

- * **6. 343** (ex 5. 87). Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Sopprimere il comma 6.

- * **6. 344** (ex 5. 87). Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Reduzzi.

Sopprimere il comma 7.

- ** **6. 345.** Lion.

Sopprimere il comma 7.

- ** **6. 346.** Iannuzzi, Realacci, Lusetti, Reduzzi, Rocchi, Vernetti.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: commissioni di collaudo, aggiungere le seguenti: relativamente agli appalti di opere pubbliche funzionali alle materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e.

- 6. 351.** Acquarone, Realacci, Iannuzzi, Lusetti.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

* **6. 347.** (ex 5. 94.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Lusetti.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

* **6. 348.** (ex 5. 94.) Lion, Pappaterra.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 188, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

* **6. 349.** (ex 5. 94.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini.

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

6. 350. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pigionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pistone, Bellini, Lion, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 8.

6. 355. Lion, Realacci, Iannuzzi.

Sopprimere il comma 9.

6. 356. Realacci, Lion, Iannuzzi.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.

6. 351. Enzo Bianco, Realacci

Sopprimere il comma 11.

6. 357. Lion, Realacci, Iannuzzi.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: MODIFICA DELL'ARTICOLO 51 DELLA COSTITUZIONE (1583) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE CORDONI ED ALTRI; BOATO; PISCITELLO ED ALTRI; MAZZUCA; ALBERTA DE SIMONE; MAURA COSSUTTA E PISTONE; MUSSOLINI; PRESTIGIACOMO; CIMA ED ALTRI; DORINA BIANCHI; MORONI; BIANCHI CLERICI ED ALTRI (61-183-206-303-355-367-404-466-1313-1314-1316-1799)

(A.C. 1583 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1583 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. All'articolo 51, primo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. – 1. All'articolo 51 della Costituzione il primo comma è sostituito con i seguenti:

« Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.

La legge promuove condizioni di eguaglianza per l'accesso alle cariche elettive al fine dell'equilibrio della rappresentanza tra i sessi ».

1. 1. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: A tal fine fino alla fine del periodo con le seguenti: La Repubblica promuove, con appositi provvedimenti la parità di accesso tra donne e uomini al fine dell'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

1. 2. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, sostituire le parole da: A tal fine fino a: le pari opportunità con le seguenti: La Repubblica promuove con appositi provvedimenti la parità di accesso.

1. 5. Mascia, Deiana, Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: e garantisce.

1. 6 Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, sostituire le parole: le pari opportunità con le seguenti: la parità di accesso.

1. 4. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: al fine dell'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

1. 3. Boato, Cima, Zanella, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Dichiarazioni del ministro Bossi sull'Unione europea)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere – premesso che:

in occasione della sua relazione all'assise congressuale, il segretario della Lega Nord, nonché Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, onorevole Umberto Bossi, si è lanciato in una serie di invettive e di ingiurie nei confronti delle istituzioni dell'Unione europea e dei principi che la ispirano;

nel florilegio delle sue dichiarazioni, il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione ha definito l'Unione europea un organismo illiberale e tecnocratico e, allo stesso tempo, « giacobino » e « sovietico » ed anche come « il nuovo fascismo, perché rifiuta la sovranità popolare e perché toglie poteri ai cittadini ». Per difendersi da un'istituzione foriera di tali pericoli, ha incitato i suoi iscritti, l'intera maggioranza, a mettere fine al « potere della tecnocrazia ... e di una macchina burocratica apolide talmente invasiva che arriva a stabilire ... » norme di dettaglio talmente cervellotiche contro le quali è legittima una « resistenza civile »;

inoltre, per quanto concerne le questioni inerenti l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di cooperazione giudiziaria tra i paesi dell'Unione europea, ha esplicitamente affermato che la condivisione del mandato di cattura

europeo è stata condizionata dal Presidente del Consiglio dei ministri alla modifica della Costituzione e « quindi campa cavallo », così denunciando le reali intenzioni del Governo al riguardo;

alle dichiarazioni del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, si sono aggiunte le valutazioni del Ministro dell'economia e delle finanze Giulio Tremonti, che, attaccando indirettamente il Commissario Mario Monti, ha affermato la necessità di combattere « gli sbirri » dell'*Antitrust* europeo –:

se queste dichiarazioni corrispondano agli indirizzi politici del Governo.

(2-00262) « Rutelli, Fassino, Violante, Castagnetti, Boato, Pecoraro Scanio, Rizzo, Intini, Brugger, Zani, Bova, Acquarone, Ciani, Crisci, Alberta De Simone, Giachetti, Magnolfi, Maran, Paola Mariani, Monaco, Ottone, Soro, Loiero ».

(5 marzo 2002)

(Sezione 2 – Affidabilità degli aerei AMX)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri della difesa e della giustizia, per sapere:

se, in relazione a quanto emerso nella trasmissione Rainews24, « Racconto

italiano», andata in onda il 26 gennaio 2002, relativa agli aerei Amx, risponda al vero che:

prima della caduta dell'aereo Amx presso Verona, il 4 febbraio 1992, in cui si salvò il tenente pilota Roberto Valoti, l'aeronautica era a conoscenza dei difetti al compressore del motore *Rolls Royce*;

esiste una lettera della ditta *Rolls Royce* del 1990, che avverte la Fiat Avio e il ministero della difesa di un difetto al compressore del motore; e che esiste anche il verbale di una riunione tenuta al ministero della difesa il 27 giugno 1991, in cui è preso in considerazione il problema del compressore;

dopo la caduta dell'aereo Amx a Caselle nel 1984, il presidente della *Ebraer* ha formulato l'ipotesi che la caduta dipendesse dal motore;

sono stati indagati, con l'ipotesi di concorso in disastro aviatorio, dei dirigenti del ministero della difesa, dell'aeronautica, della Fiat Avio e della *Rolls Royce*, dopo l'incidente del 1984;

l'aereo Amx ha una vita operativa della cellula di circa 1.500 ore di volo, in contrasto con le circa 4.000 stabilite dal contratto, e per questo motivo due alti dirigenti dell'Alenia sono stati rinviati a giudizio per frode in fornitura pubblica;

l'aereo presenta un difetto al timone in direzione, che tenderebbe a rimanere tutto a sinistra o tutto a destra (*Rudder hard over*), con grave pericolo per la sicurezza dei piloti; e che, in conseguenza di detta avaria, sono stati limitati i voli a bassa quota, in formazione stretta e il rifornimento in volo;

per quanto riguarda l'aereo Amx caduto in mare al largo di Rimini, il 12 aprile 2001, la nave idrografica « Magnaghi », in data 22 luglio 2001, ha localizzato in posizione N43°58'53,67« /E13°00'23,62 » (relitto) N43°59'05,84« /E13°00'23,64 » (semiala), un contratto *Side scan sonar*, avente sagoma simile a fusoliera di aereo,

di dimensioni riconducibili a quelle dell'Amx (13,5 metri) e di cui successivamente si sono perse le tracce;

infine, in relazione a quanto precede, se il rapporto tra il numero degli incidenti occorsi e l'attività di volo espletata annualmente sia in sintonia con i crismi di sicurezza internazionale e, in caso contrario, quali decisioni intendano assumere per dare una risposta convincente ai familiari dei piloti caduti.

(2-00253) « Fragalà, Arrighi, Azzolini, Baldi, Buontempo, Caligiuri, Carrara, Coronella, Cossiga, Delmastro Delle Vedove, Fattuzzo, Geraci, Ghiglia, Jacini, La Starza, Maggi, Gianni Mancuso, Marinello, Luigi Martini, Masini, Meroi, Messa, Misuraca, Paniz, Paolletti Tangheroni, Paolone, Patarino, Perlini, Pezzella, Pittelli, Ricciuti, Rivolta ».

(26 febbraio 2002)

(Sezione 3 – Perquisizioni effettuate nelle abitazioni di otto giovani di Rio Marina – Livorno)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 febbraio 2002, sono state condotte da parte degli uomini dell'Arma dei carabinieri dell'Isola d'Elba una serie di perquisizioni notturne nelle abitazioni di otto giovani di Rio Marina (Livorno). La finalità dell'operazione era quella di cercare armi. L'esito è stato negativo;

in un'intervista al quotidiano *Il Tirreno*, il comandante della compagnia dell'Arma dei carabinieri dell'Isola d'Elba ha affermato: « La nostra finalità era quella di cercare armi nelle abitazioni di questi

otto giovani. Le armi non sono state rinvenute, ma c'è stato il sequestro di molte cose. È in corso un'indagine »;

risulta che siano stati sequestrati: alcuni grammi di *hashish*, alcune magliette, un giornale cinese, un quaderno con esercizi di chitarra, 4/5 coltelli, volantini e manifesti di concerti di gruppi *rock*, materiale e volantini *no-global*, un giornale anarchico, una foto del sindaco Bosi (Sottosegretario alla difesa), un poster con il Papa che fuma uno spinello, delle poesie, bombolette *spray*, due mazze da *baseball*, una sciarpa della Juventus;

nella medesima intervista al comandante della compagnia dei carabinieri, il giornalista del quotidiano chiede: « Perché sequestrare manifesti, volantini, bandiere? » Risposta: « Vogliamo verificare elementi di cui siamo in possesso. Abbiamo sequestrato anche due mazze da *baseball* (...) Diciamo che siamo certi che alcuni di questi giovani hanno partecipato a manifestazioni, immagino anche a quelle di Genova ». Ma partecipare pacificamente a manifestazioni non è reato... Risposta: « Sono indagini molto delicate, perché influiscono sulla libertà di opinione, e impieghiamo più tempo, perché siamo prudenti. Il livello organizzativo di questi ragazzi lo dobbiamo verificare e non me la sento di dire che sono pericolosi. Abbiamo agito per gli elementi che raccogliamo quotidianamente e qualche volta possono esserci anche atti spiacevoli, come le perquisizioni di notte a casa ». Perché sequestrare una bandiera con il volto di Che Guevara? « Per lo stesso motivo per il quale si sequestra una mazza da *baseball*: per noi deve essere un indizio. Il materiale sequestrato è stato segnalato al magistrato, che nelle quarantotto ore successive decide se trattenerlo o restituirlo. Per ora non c'è stato l'ordine di restituirlo ». Gli otto ragazzi sono ritenuti appartenenti ad ambienti anarchici? « Sicuramente, ma di per sé ciò non costituisce reato. Bisogna vedere, però, in quali forme si estrinseca la propria opinione. Stiamo verificando queste forme. (...) Ci sono state scritte sui

muri di Rio Marina fra luglio e febbraio. Scritte che estrinsecavano questi pensieri. Obiettivi di queste scritte erano principalmente il sindaco, i carabinieri e il Papa. Stiamo lavorando e se non raccoglieremo elementi sufficienti tutto finisce qui. » Attenzioni in più vi sono state perché il sindaco Bosi è anche Sottosegretario alla difesa? « No, se troviamo elementi ed indizi di colpevolezza a carico di chiunque noi procediamo con accertamenti, che vengono eseguiti con cura ed accortezza »;

risulta, inoltre, che in un incontro post-elettorale il sindaco Bosi, Sottosegretario alla difesa, nei mesi scorsi abbia parlato di « devianza giovanile » a Rio Marina e che le forze dell'ordine avevano raccolto il suo invito a vigilare e quindi a garantire la sicurezza dei cittadini;

gli interpellanti ritengono che se qualcuno commette reati, questo debba essere perseguito a norma di legge, con iniziativa delle forze dell'ordine proporzionale al danno arrecato alla collettività;

a giudizio degli interpellanti, nell'episodio descritto l'iniziativa dei carabinieri appare come una lezione simbolica agli otto ragazzi —:

se il Governo, nella figura del massimo responsabile politico dell'ordine pubblico, non ritenga che l'iniziativa possa costituire un arbitrio o un'intimidazione contro il dissenso politico;

se le dichiarazioni del sindaco Bosi, nonché Sottosegretario alla difesa, possano avere rappresentato una pressione nei confronti delle forze dell'ordine;

se queste eventuali pressioni siano corrette dal punto di vista politico ed istituzionale;

quali accorgimenti e suggerimenti il ministero dell'interno intenda diramare ai reparti territoriali affinché episodi incresciosi come questo non accadano in futuro.

(2-00256) « Mussi, Violante, Fassino, D'Alema, Agostini, Albonetti,

Amici, Bandoli, Bielli, Bogi, Buglio, Capitelli, Cennamo, Chiti, Cialente, Coluccini, Cordoni, Crisci, Crucianelli, Dameri, De Brasi, Di Serio D'Antona, Diana, Fluvi, Folenena, Franci, Grandi, Innocenti, Leoni, Lolli, Lucà, Lulli, Magnolfi, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Montecchi, Pinotti, Pisa, Raffaldini, Nicola Rossi, Ruzante, Sabattini, Sciacca, Susini, Vigni ».

(27 febbraio 2002)

(Sezione 4 – Intervento del signor Agnoletto presso una scuola elementare di Lecco)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

in data 27 febbraio 2002, è stato invitato a parlare in una scuola elementare di Lecco il signor Vittorio Agnoletto;

il signor Agnoletto, noto come uno dei principali organizzatori del *Genoa focal forum*, nato in occasione delle manifestazioni contro il vertice internazionale dei G8 del luglio 2001, ha affrontato con faziosità, oltre ogni limite, argomenti e considerazioni politiche nazionali e internazionali, relativi anche ad argomenti a tutt'oggi oggetto di indagine da parte della magistratura;

ad avviso degli interpellanti, tali argomenti non sono certo adatti alla comprensione e alla capacità critica di bambini di 9/10 anni, tanto più che il signor Agnoletto è stato invitato in perfetta solitudine a parlare di argomenti politici di tale rilevanza, senza che fosse assicurato un libero contraddittorio tra oratori differenti;

la direttrice del circolo didattico di Lecco, Rosanna Castelnuovo, era già nota per aver suggerito ad una scuola materna di limitare al massimo i festeggiamenti del Natale 2001, al fine di non irritare famiglie non cattoliche;

secondo gli interpellanti, l'iniziativa non è conforme alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerente alla funzione di una direttrice scolastica –:

quali iniziative intenda assumere al riguardo.

(2-00266) « Arrighi, Armani, Ascierto, Bellotti, Benedetti Valentini, Brigguglio, Cannella, Carrara, Caruso, Castellani, Catanoso, Cola, Giulio Conti, Coronella, Gallo, Gamba, Alberto Giorgetti, Lamorte, Landolfi, Leo, Lisi, Losurdo, Malgieri, Mazzocchi, Mussolini, Riccio, Ronchi, Saia, Tagliatela, Trantino, Zacchera, Buontempo, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Geraci, Ghiglia, Maggi, Gianni Mancuso, Luigi Martini, Meroi, Paolone, Patarino ».

(5 marzo 2002)

(Sezione 5 – Operazioni di rimpatrio di extra comunitari)

E)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

venerdì 1° marzo 2002 sono state rimpatriate nel loro Paese d'origine, la Nigeria, prima da Fiumicino in 35 e più tardi le altre da Malpensa, 126 immigrate clandestine, dopo che erano state espletate le pratiche per il rimpatrio immediato;

molte di loro erano state prelevate durante una retata in Sardegna e, successivamente, recluse per due settimane all'interno del centro di detenzione tempo-

ranea Serraino Vulpitta di Trapani: le donne sono « prostitute-schiave » reclutate nei villaggi più poveri del Paese africano e vendute al *racket* internazionale della prostituzione;

il dipartimento di pubblica sicurezza ha reso noto che 27 immigrate, trattenute come le altre 126 nel centro, sono rimaste a terra perché hanno presentato richiesta di asilo politico e altre 6 donne non sono state rimpatriate perché in stato di gravidanza o per motivi di salute, che si aggiungono ad altre 15 che avevano già presentato richiesta d'asilo: toccherà all'apposita commissione per i rifugiati, istituita presso il ministero dell'interno, il compito di esaminare nei prossimi giorni le istanze presentate dalle nigeriane;

l'odissea delle giovani prostitute africane — probabilmente vendute ai trafficanti dalle loro stesse poverissime famiglie per pochi spiccioli — rischia di concludersi in patria con la morte: nel loro Paese, infatti, la « colpa » di aver abbandonato la propria terra e di essere cadute nel circuito della prostituzione internazionale si paga spesso con la morte;

portandosi addosso il marchio infamante della prostituzione, le ragazze, provenienti da piccoli villaggi dove vige la legge islamica (quella stessa che ha provocato la condanna a morte di Safyah, accusata di adulterio, proprio in una regione nel nord della Nigeria), rischiano in patria la lapidazione, ma non è l'unico grave pericolo che le aspetta: se anche sfuggissero al rigore della legge islamica, tornando in Nigeria le donne finirebbero comunque, con l'accusa di emigrazione clandestina, dritte in carcere, da dove corrono il rischio di cadere nuovamente nelle mani degli sfruttatori che le hanno ridotte in schiavitù, essendo questi gli unici in grado di pagare la somma di denaro per la cauzione;

nei giorni scorsi, temendo per la vita delle giovani donne, numerose petizioni, sottoscritte da un migliaio di cittadini, e moltissimi appelli erano stati inviati sia al

prefetto di Trapani sia al Ministro dell'interno, affinché si evitasse il rimpatrio forzato;

« Confidando nella *pietas* del dottor Sodano — hanno scritto i promotori dell'appello — avevamo chiesto che fosse data alle sventurate l'opportunità di accedere allo speciale permesso di soggiorno, previsto dall'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, in base al quale non è necessario che la donna denunci i suoi sfruttatori, ma è sufficiente che essa dichiari la propria volontà di sottrarsi all'organizzazione che la sfrutta e di voler usufruire di un programma di recupero promosso da un ente locale o da associazioni, per evitare il rimpatrio »; ma lapidaria è stata la risposta proveniente dalla prefettura di Trapani: « Ci siamo limitati ad applicare la legge, il prefetto ha fatto solo il proprio dovere »;

è stato inoltre denunciato dalle associazioni « Senzaconfine » e Asgi che a molte di loro è stato impedito di contattare gli avvocati e di poter chiedere asilo, come le poche rimaste al centro di detenzione; non hanno potuto così avviare un percorso di reinserimento sociale per uscire dalla prostituzione attraverso l'opera di Vivian Wiwoloku, pastore evangelico nigeriano, che a Palermo attraverso il suo lavoro ha recuperato 78 ragazze che ora lavorano legalmente e stabilmente;

nessuna garanzia è stata data alla loro vita e alla loro libertà neanche dal console nigeriano, rappresentante dello Stato in Italia, che, dopo averle incontrate, ha dato il nulla osta per il loro rimpatrio;

ancora una volta, a parere degli interpellanti, questo rimpatrio viola la legalità, nazionale e internazionale: in particolare, risultano violati il divieto di deportazione, che in questi casi dovrebbe scattare automaticamente, come sancito dalla convenzione di Ginevra firmata anche dall'Italia, e il divieto di espulsione, sancito, oltre che dalla convenzione di Ginevra, dalla legge italiana stessa;

a parere degli interpellanti, in ciò che è avvenuto si ravvisa un'anticipazione il-

legittima dell'applicazione della legge Bossi-Fini, non ancora approvata definitivamente dal Parlamento —:

se non ritenga che quanto è avvenuto sia in aperta violazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione;

se questa operazione rientri in un piano operativo più vasto delineato dal ministero dell'interno, di cui si chiede di conoscere obiettivi e modalità, e se non siano stati violati i diritti di soggetti tutelati dalla legge.

(2-00263) « Deiana, Giordano, Mascia, Titti De Simone, Vendola ».

(5 marzo 2002)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della giustizia, per sapere — premesso che:

126 ragazze nigeriane, fra le quali trentasei giovanissime prostitute-schiave, su un totale di cinquanta prelevate in Sardegna durante una retata delle forze dell'ordine, sono state trasferite nel centro di detenzione temporanea di Serraino Vulpitta a Trapani, espressamente destinato agli immigrati clandestini, e in seguito trasferite a Milano, da dove sembra siano state velocemente rimpatriate a Lagos, in Nigeria;

il loro rimpatrio equivale a una condanna a morte (il Paese è lo stesso in cui si applica la *sharia*, cioè la legge islamica, secondo la quale è stata condannata a morte, attraverso la lapidazione, Safiya, il cui caso è già stato oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo) o a un'ulteriore carcerazione, con il concreto rischio di tornare vittime delle stesse organizzazioni che le hanno fatte arrivare in Italia;

quattordici di esse, che avevano espresso la volontà di presentare la richiesta di asilo politico, pare non siano state messe in grado di esercitare il loro diritto;

è notizia di ieri che 180 cittadini cingalesi, sbarcati sulle coste siciliane a

più riprese nei giorni scorsi, siano stati rimpatriati, nonostante alcuni di essi avessero chiesto asilo politico: nello Sri Lanka è in corso la guerra civile e i cittadini di etnia *tamil* rimpatriati rischiano la vita al loro rientro;

recentemente il Ministro della giustizia ha affermato che è intenzione del Governo procedere al rimpatrio dei 17.000 extracomunitari detenuti nelle carceri italiane —:

se tutti gli extracomunitari « ospiti » dei centri di permanenza siano stati messi in grado di avanzare richiesta di asilo, ai sensi delle vigenti normative nazionali e internazionali;

se la commissione per i rifugiati si sia già espressa in ordine alle istanze di asilo presentate da quei cittadini extracomunitari, che hanno eventualmente avuto la possibilità di farlo, e quali decisioni abbia adottato nel merito;

se il Governo, alla luce dell'intensificarsi delle operazioni di rimpatrio, che agli interpellanti appare indiscriminato, stia valutando con consapevolezza la posizione di quegli extracomunitari che, una volta ritornati nei loro Paesi, rischiano di perdere la vita o di essere imprigionati e torturati.

(2-00265) « Cima, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Lion, Zannella ».

(5 marzo 2002)

(Sezione 6 – Manifestazione del gay pride a Padova)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere — premesso che:

a Padova, nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2002, ignoti hanno tentato di scassinare la serranda della sede dell'Ar-

cigay « Talaltro », in via Santa Sofia 5, con l'uso di fiamma ossidrica, rendendo impossibile l'accesso alla sede stessa;

in detto attentato sono state fatte scritte con vernice *spray* volgari, ingiuriose e razziste verso le persone omosessuali;

sempre a Padova, nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2002, scritte analoghe sono state fatte sulla porta della sede del circolo lesbico « Drasticamente »;

a Padova si terrà l'8 giugno 2002 la manifestazione del Padova *pride* 2002, manifestazione di rilievo nazionale, verso la quale gruppi di estrema destra hanno preannunciato una opposizione anche fisica alla manifestazione stessa;

a Padova alcuni esponenti di Alleanza Nazionale hanno raccolto firme su di una proposta di legge volta a « regolamentare le manifestazioni degli omosessuali », in grave violazione del diritto costituzionale della libera manifestazione del pensiero e delle idee;

in questo clima sarebbe opportuno che l'amministrazione cittadina si pronunciasse con una netta condanna di questi attentati e si impegnasse nel contempo a garantire gli spazi di agibilità democratica per la manifestazione stessa, anche attraverso la concessione del patrocinio —;

quali iniziative intenda adottare per garantire la sicurezza delle sedi e degli organizzatori della manifestazione dell'8 giugno 2002 e l'effettiva agibilità politica nella città di Padova;

se non ritenga opportuno incontrare il coordinamento organizzatore del Padova *pride*.

(2-00259) « Ruzzante, Grillini, Abbondanzieri, Adduce, Benvenuto, Bolognesi, Bonito, Bova, Burlando, Carboni, Carli, Cazzaro, Titti De Simone, Diana, Duca, Finocchiaro, Fumagalli, Galeazzi, Gambini, Gasperoni, Grignaffini, Kessler, Luongo, Magnolfi, Mancini, Maran, Paola Mariani, Ma-

riotti, Marone, Martella, Maurandi, Melandri, Montecchi, Motta, Nannicini, Nieddu, Nigra, Oliverio, Pannattoni, Pennacchi, Petrella, Pinotti, Pisa, Pollastrini, Preda, Raffaldini, Ruggia, Sabbatini, Sandi, Sandri, Sasso, Sereni, Siniscalchi, Trupia, Michele Ventura, Vigni, Zani, Zanotti, Zunino ».

(1° marzo 2002)

(Sezione 7 – Autorizzazione rilasciata dal ministro delle attività produttive ad una società di proprietà del ministro Castelli)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2002 è comparso un decreto del 14 dicembre 2001, emanato dal Ministro delle attività produttive, concernente « Autorizzazione ad emettere certificazione Ce di conformità in materia di emissione acustica ambientale all'organismo Novicon sas in Monte Marengo »;

tale società in accomandita semplice, sita in via della Fontana a Monte Marengo in provincia di Lecco, risulta, dal testo del decreto, essere di proprietà dell'ingegner Roberto Castelli & c.;

dal dossier Cerved, consultabile su *internet*, risulta che l'attività economica dell'impresa in questione è quella di installazione dei servizi in un fabbricato, che l'impresa opera anche all'estero, che la sua amministrazione e la sua rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio spettano, a norma del suo statuto, al socio accomandatario per il compimento degli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;

il socio accomandatario è l'ingegner Roberto Castelli, che è attualmente il Ministro della giustizia della Repubblica —:

se non ravvisi gli estremi di un conflitto di interessi fra un Ministro che è membro del Governo e contemporaneamente proprietario di un'impresa, che opera grazie a decreti autorizzativi concessi da un altro Ministro del Governo, e cosa, in questo caso, intenda fare per impedire che un'alta funzione pubblica sia curvata all'incremento di interessi privati, poiché evidentemente qui non ci si è fermati solo alla « mera proprietà di un'impresa », che, peraltro, per gli interroganti, sarebbe di per sé bastevole a determinare l'incompatibilità con la carica di Ministro della Repubblica.

(2-00258) « Giordano, Alfonso Gianni ».

(28 febbraio 2002)

(Sezione 8 – Chiusura del petrolchimico di Gela e conseguenti problemi occupazionali)

H)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere — premesso che:

in data 21 gennaio 2002, con atto di sindacato ispettivo era stato interpellato il Ministro delle attività produttive, chiedendo quali iniziative intendesse porre in atto di fronte all'ordinanza della magistratura di Gela di chiudere per violazione della legge Ronchi gli impianti del petrolchimico della città;

il Sottosegretario alle attività produttive, Giuseppe Galati, aveva testualmente

risposto che « in questi giorni si sta predisponendo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e di concerto con il Ministro della salute, in cui sono stabilite le caratteristiche merceologiche dei combustibili, nonché le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione. Il ministero delle attività produttive ha già espresso parere favorevole su detto decreto. Fatti dunque salvi i poteri attribuiti alle regioni e quanto già stabilito, con detto decreto si dovrebbe consentire alla centrale l'utilizzo del *coke* metallurgico e da gas con contenuto di zolfo »;

nonostante l'impegno del Governo, ad oggi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pur annunciato, non è operativo e, nel frattempo, sono stati apposti i sigilli giudiziari alla raffineria di Gela e, con ordinanza del prefetto, sono stati precettati i dipendenti turnisti di AgipPetroli, per fermare in sicurezza gli impianti;

con le procedure messe in moto, entro il 6 marzo 2002 il petrolchimico dovrà fermarsi, con la conseguente messa in mobilità dei tremila dipendenti;

si tratta di una questione estremamente drammatica, tant'è che sono in atto una serie di manifestazioni di protesta —:

quando il Governo intenda rendere operativo l'annunciato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, affinché possa essere evitata la chiusura dello stabilimento.

(2-00264) « Cardinale, Burtone, Boccia ».

(5 marzo 2002)